



FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI APS-ETS
Iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore numero di Repertorio 114834
Strada Lunetta n. 5-7-9 - 46100 – Mantova - Tel e Fax 0376.374390
mail segreteria@fiaspitalia.it - PEC – segreteriafiasp@legalmail.it
sito www.fiaspitalia.it

Codice Fiscale 04415400151
Partita IVA IT00694230202

Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari IVV
Membro della Federazione Internazionale degli Sport per Tutti (TAFISA) – IVV

REGOLAMENTO APPLICATIVO COMMISSARI TECNICI SPORTIVI

- Corrette diciture intestazione Registro Unico del Terzo Settore a gennaio 2024
- ultimo aggiornamento approvato dalla Assemblea Federale in data 15 maggio 2004

FIASP APS ETS – Strada Lunetta n.5/7/9 – 46100 Mantova
Tel./Fax: 0376.374390 – Email: segreteria@fiaspitalia.it

Sommario

ARTICOLO 1 - COMMISSIONE TECNICO SPORTIVA	3
ARTICOLO 2 - NOMINA DEL COMMISSARIO TECNICO SPORTIVO	3
ARTICOLO 3 - COMPETENZE DEL COMMISSARIO TECNICO SPORTIVO	3
ARTICOLO 4 - COMMISSARIO TECNICO SPORTIVO	4
ARTICOLO 5 - COMMISSARIO CAPO	4
ARTICOLO 6 - COMMISSARIO INCARICATO	5
ARTICOLO 7 - COMMISSARIO AGGIUNTO	6
ARTICOLO 8 -OBBLIGO DEL COMMISSARIO TECNICO SPORTIVO	6
ARTICOLO 9 - ESONERO DEL COMMISSARIO TECNICO SPORTIVO	6
ARTICOLO 10 - RIMBORSI.....	7
ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONE COMUNE.....	7

ARTICOLO 1 - COMMISSIONE TECNICO SPORTIVA

1.1 È costituita in ogni provincia la Commissione Tecnico Sportiva, nominata dal Comitato, diretta dal Commissario capo e composta da tre membri.

1.2 La Commissione tecnico sportiva ha il compito di:

- a) verificare che i dati tecnici della manifestazione corrispondano ai regolamenti;
- b) esprimere parere sull'omologazione delle manifestazioni;
- c) valutare l'Organizzazione delle manifestazioni;
- d) affiancare il direttivo circa le decisioni tecniche da adottare.

ARTICOLO 2 - NOMINA DEL COMMISSARIO TECNICO SPORTIVO

2.1 Può essere nominato Commissario Tecnico Sportivo persona aderente alla FIASP APS-ETS ritenuta idonea per competenza e capacità, che non ricopra cariche in seno agli Organi Centrali e che non sia Presidente di Comitato Territoriale.

2.2 La nomina è di competenza del Comitato Territoriale e ratificata dal Consiglio Federale. La Segreteria Nazionale provvederà all'inserimento del Commissario Tecnico Sportivo nell'albo appositamente istituito.

2.3 La figura del Commissario Tecnico Sportivo si forma partecipando ad un corso tecnico sportivo, organizzato a cura del Comitato e di concerto con la Segreteria Nazionale, al termine del quale è previsto un colloquio tecnico con il Presidente del Comitato, con il Segretario Nazionale o con un Consigliere Federale che abilita a svolgere l'incarico.

ARTICOLO 3 - COMPETENZE DEL COMMISSARIO TECNICO SPORTIVO

3.1 Le competenze del Commissario Tecnico Sportivo sono:

- a) rappresentare la Federazione in assenza di Dirigenti degli Organi Centrali o Periferici;
- b) collaborare all'organizzazione ed alla riuscita della manifestazione;
- c) curare la diffusione del materiale federale;
- d) sorvegliare e istruire i Commissari aggiunti;
- e) esercitare il controllo alle manifestazioni federali;
- f) proporre al Comitato provvedimenti disciplinari circa le inadempienze riscontrate;
- g) inviare al Comitato un rapporto sulla manifestazione per il quale è stato incaricato;
- h) partecipare alla stesura del calendario delle manifestazioni annuali.

ARTICOLO 4 - COMMISSARIO TECNICO SPORTIVO

4.1 Il Commissario Tecnico Sportivo è distinto in:

- a) Commissario Tecnico Sportivo;
- b) Commissario aggiunto;

4.2 Il Commissario Tecnico Sportivo è nominato dal Comitato e resta in carica a tempo indeterminato salvo eventuale revoca.

4.3 Il Commissario aggiunto è solo un collaboratore del Commissario.

4.4 Il Commissario Tecnico Sportivo ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato.

4.5 Il Consiglio Federale può incaricare il Commissario Tecnico Sportivo ad esercitare la sua funzione anche al di fuori della provincia di residenza.

ARTICOLO 5 - COMMISSARIO CAPO

5.1 È prima di tutto un Commissario Tecnico Sportivo. È nominato dal Comitato da cui dipende e resta in carica per tutto il periodo del mandato del Comitato.

5.2 Il Commissario capo svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina ed è responsabile, nei confronti del Comitato, dell'attività dei singoli Commissari Tecnici Sportivi;
- b) convoca e presiede le riunioni dei Commissari Tecnici sportivi, che possono essere indette non solo per l'assegnazione delle manifestazioni ai singoli Commissari Tecnici Sportivi, ma ogni volta lo ritenga opportuno;
- c) presenta al Comitato un rapporto riassuntivo, tratto dai rapporti dei singoli Commissari Tecnici Sportivi, relativo ad ogni manifestazione svolta;
- d) propone al Comitato la conferma o l'esonero dei singoli Commissari Tecnici Sportivi, in conformità a fatti e/o valutazioni esaminati con obiettività;
- e) dispone gli incarichi dei singoli Commissari Tecnici Sportivi alle varie manifestazioni, dando mandato ad uno o più di essi, sulla base dell'impegno richiesto e la potenzialità organizzativa del Gruppo;
- f) esamina, con la commissione tecnica, i dépliant delle manifestazioni.

ARTICOLO 6 - COMMISSARIO INCARICATO

6.1 Il Commissario Tecnico Sportivo incaricato è designato dal Commissario capo in sede di riunione. In questa veste:

- a) è parte integrante dell'Organizzazione ed il suo compito è di collaborare affinché la manifestazione si svolga al meglio;
- b) deve intervenire solo su richiesta degli Organizzatori della manifestazione;
- c) deve essere a conoscenza degli eventuali errori o problemi avuti dall'Organizzazione in occasione di manifestazioni precedenti e deve valutare la capacità di preparazione della manifestazione in corso;
- d) all'approssimarsi della data della manifestazione deve, contattare gli Organizzatori, al fine di consigliare utili accorgimenti per la buona riuscita della stessa.

In particolare deve responsabilizzare gli Organizzatori sui seguenti punti:

- a) idoneità e praticabilità dei percorsi;
- b) chilometraggi corrispondenti a quelli dichiarati in sede d'omologazione;
- c) regolarità della segnaletica orizzontale e verticale, chiusura delle strade laterali (quando possibile) e presenza di cartelli chilometrici;
- d) assistenza lungo i percorsi in prossimità degli incroci più pericolosi;
- e) predisposizione corretta dei ristori garantiti per tutti con cibi solidi e bevande idonee;
- f) regolarità dei controlli con timbri e annullamenti su tutti gli itinerari effettuati;
- g) presenza di personale adeguato per tutti i servizi logistici riguardanti la manifestazione;
- h) presenza del servizio recupero marciatori.

6.2 È facoltà del Commissario Tecnico Sportivo incaricato visionare il percorso per appurare la validità della segnaletica e la corrispondenza degli indicatori chilometrici il giorno antecedente la manifestazione.

6.3 Il giorno della manifestazione, il Commissario Tecnico Sportivo incaricato deve accertarsi che l'Organizzazione abbia provveduto all'assolvimento dei compiti. Successivamente, curerà che il Commissario Tecnico Sportivo aggiunto operi secondo le disposizioni impartite.

6.4 Il Commissario Tecnico Sportivo incaricato può chiudere ufficialmente la manifestazione, prima dell'orario previsto, qualora venga informato dal servizio recupero marciatori che sugli itinerari non vi siano più partecipanti, facendo firmare al responsabile il rapporto di fine manifestazione.

6.5 Il Commissario Tecnico Sportivo incaricato, al termine della manifestazione, è tenuto alla compilazione del rapporto tecnico e del resoconto di cassa.

ARTICOLO 7 - COMMISSARIO AGGIUNTO

7.1 Il Commissario Tecnico Sportivo aggiunto ha il compito di collaborare con il Commissario Tecnico Sportivo per la vidimazione dei Concorsi e per la cessione del materiale Federale in gestione al Comitato.

7.2 Il Commissario Tecnico Sportivo aggiunto è indicato annualmente dai Gruppi e/o Associazioni affiliati al Comitato.

ARTICOLO 8 - OBBLIGO DEL COMMISSARIO TECNICO SPORTIVO

8.1 Il Commissario Tecnico Sportivo, durante la manifestazione, ha l'obbligo di indossare abbigliamento Federale.

8.2 Il Commissario Tecnico Sportivo esplica la sua attività prevalentemente nell'ambito della provincia di residenza.

8.3 Il Commissario Tecnico Sportivo ha il compito di segnalare al Comitato di appartenenza e alla Federazione fatti di particolare importanza e violazioni dello Statuto e dei Regolamenti di cui sia stato testimone diretto.

8.4 Il Commissario Tecnico Sportivo, trovandosi fuori provincia, potrà collaborare a titolo gratuito con i Commissari Tecnici Sportivi di zona.

8.5 Il Commissario Tecnico Sportivo è tenuto ad un'etica professionale che gli vieta critiche e apprezzamenti personali in luogo pubblico nei confronti di colleghi, Gruppi e/o Associazioni e marciatori. Esso dovrà riferire al Commissario Tecnico incaricato tramite un apposito rapporto o al Presidente del Comitato.

8.6 Il Commissario Tecnico Sportivo è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento predisposti dal Comitato in sinergia con gli Organi Centrali.

8.7 Ogni controversia che coinvolga un Commissario tecnico sportivo è di assoluta ed esclusiva competenza del Comitato Territoriale.

ARTICOLO 9 - ESONERO DEL COMMISSARIO TECNICO SPORTIVO

9.1 Il Commissario Tecnico Sportivo può essere sottoposto, da parte del Comitato Territoriale, a provvedimenti disciplinari qualora:

- a) venissero a mancare le garanzie di comportamento previste delle norme statutarie e regolamentari vigenti;
- b) rinunciasse, per più volte, all'incarico affidatogli e non presenziasse alle riunioni indette dal Commissario capo;

c) non si presentasse il giorno della manifestazione assegnatagli, senza che abbia preventivamente informato il Commissario capo o, in mancanza di questi, al Presidente del Comitato;

d) il comportamento si rilevasse irrispettoso nei confronti di qualsiasi Organo Federale nonché dei Dirigenti e dei marciatori.

ARTICOLO 10 - RIMBORSI

10.1 Se su richiesta dall'Organizzatore, il Commissario Tecnico Sportivo, fosse chiamato a visionare i percorsi, o a svolgere altre mansioni, il giorno precedente la manifestazione, ha diritto ad un rimborso spese, da parte dell'Organizzazione, nei termini previsti dal Regolamento Amministrativo.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONE COMUNE

11.1 Il nuovo regolamento applicativo dei Commissari Tecnici Sportivi entrerà in vigore 30 (trenta) giorni dopo la sua pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.